

# IMPIANTO FOTOVOLTAICO **EG GEMMA** E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 44,7 MWp in AC e 57 MWp in DC -  
COMUNE DI PROCENO (VT )

## Proponente

**EG GEMMA S.R.L.**

VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 11490920961 · PEC: eggemma@pec.it

## Progettazione

**REGAN S.r.l.** – Contrada Quaglio n. 26 – 97013 Comiso – P.IVA 01359480884

## Coordinamento progettuale

**PSEM 4.0 S.r.l**

località Campomorto snc - Montalto di Castro (VT)01014 · P.IVA: 02356590568 · email: psem4.0@psem.it 3280258021



## Titolo Elaborato

**ALL\_Y\_Analisi territoriale**

LIVELLO PROGETTAZIONE	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
definitivo	ALL_Y		07/05/2021	/

## Revisioni

REV.	DATA APPROVATO	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO
01	16/03/2022	- relazioni	PSEM4.0	ENF

COMUNE DI PROCENO (VT )

REGIONE LAZIO



## ARCH. MARTA SPIGARELLI

VIA SANDRO GIOVANNINI 35 00137 ROMA TEL 348 3852580

ISCRITTA ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA N° 8097

ISCRITTA ALLA SEZ. I N° 112 DELL'ALBO ISTRUTTORI E PERITI DEMANIALI E DELEGATI TECNICI DELLA REGIONE LAZIO

email [mspigarelli@gmail.com](mailto:mspigarelli@gmail.com) Pec [ma.spigarelli@pec.archrm.it](mailto:ma.spigarelli@pec.archrm.it)

REGIONE LAZIO

Comune di Proceno (VT)

### ANALISI TERRITORIALE

(ai sensi dell'ex articolo 3 della L. R. 3 gennaio 1986, n.1, modificato dall'articolo 6 della L. R. 19 dicembre 1995, n.59 e dall'articolo 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6)

**Progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 44,7 Mwp in AC e 57 MWp in DC e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "EG GEMMA" da realizzarsi nel comune di Proceno (VT) in località Valle – Doganella identificati in Catasto NCT del Comune di Proceno con le p.lle 7, 29, 55, 56, 57, 58 del Fg. 2; p.lle 2, 5, 8, 10, 14, 16, 25, 27, 28, 29 del Fg. 5; p.lle 1, 3, 12, 42, 43 del Fg. 8; p.lla 1 del Fg. 9.**

Committente:

PSEM 4.0 srl

località Campomorto snc

Montalto di Castro (VT) 01014

il Perito Demaniale  
Arch. Marta Spigarelli



## PREMESSA

La sottoscritta Marta Spigarelli nata a Roma il 21/6/1958 residente in Roma in Via Sandro Giovannini n° 35 C.F. SPGMRT58H61H501P con studio in Roma in Via Sandro Giovannini n°35, P.IVA 15389601004, iscritta all'Albo degli Architetti di Roma e Provincia al n° 8097 e all'Albo dei Periti Demaniali della Regione Lazio al n° 122 della Sez. Tecnica, idonea ai sensi del comma 2 del articolo 6 della L.R. n. 59/95, è stata incaricata di redigere l' "Analisi del territorio per il terreno oggetto del progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 44,7 Mwp in AC e 57 MWp in DC e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "EG GEMMA" da realizzarsi nel comune di Proceno (VT) in località Valle – Doganella identificati in Catasto NCT del Comune di Proceno con le p.lle 7, 29, 55, 56, 57, 58 del Fig. 2; p.lle 2, 5, 8, 10, 14, 16, 25, 27, 28, 29 del Fig. 5; p.lle 1, 3, 12, 42, 43 del Fig. 8; p.lla 1 del Fig. 9.

Tale analisi viene redatta in conformità a quanto previsto dall'art.3 della L..R. 3 gennaio 1986 n.1 modificato dall'art.6 della L. R. 19 dicembre 1995 n. 59 <sup>1</sup> e successivamente modificato con L.R. 27 gennaio 2005 n. 6 <sup>2</sup> art.3.

Eseguiti gli accertamenti necessari si attesta quanto segue.

## Normativa Vigente

La L. R. n°1 del del 3 gennaio 1986 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie"), conferiva all'Assessore regionale per l'Agricoltura e gli Usi Civici il potere di attestazione dell'esistenza del vincolo di "uso civico", sui terreni di proprietà privata o l'appartenenza degli stessi ai "demani collettivi di Comuni, frazioni o Associazioni agrarie, con lo scopo di garantire una corretta pianificazione territoriale.

---

<sup>1</sup> << Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n.13 e 3 gennaio 1986, n. 1 >>.

<sup>2</sup> *Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche >>.<< (Criteri da osservare nella formazione dello strumento urbanistico generale) >>*

L'art. 2<sup>3</sup> della suddetta legge prevedeva, tra l'altro, che: ... I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:

- 1) il piano regolatore generale deve essere elaborato tenendo conto delle finalità di salvaguardare la destinazione delle zone gravate da uso civico in conformità alla loro classificazione con lo scopo di garantire la conservazione dei diritti civici;
- 2) le destinazioni a scopo edificatorio di natura residenziali, turistica, commerciale, artigianale o industria/e delle zone di proprietà collettiva o gravate da uso civico deve essere normalmente esclusa, salvo che la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune zone medesime e sempre che sussista la possibilità della conservazione dell'uso civico in altri ambiti territoriali del comune;
- 3) ogni modificazione della destinazione delle zone gravate da uso civico deve essere specificatamente motivata e documentata;
- 4) le norme di attuazione dei piani regolatori generali debbono contenere specifiche disposizioni che disciplinano le zone gravate di uso civico con la finalità di preservare i diritti civici in conformità a della loro natura.

Successivamente, la Regione Lazio in data 19 dicembre 1995 emanava la legge regionale n. 59 (sub delega ai Comuni funzioni amministrative in materia di tutela ambientale, e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13, e 3 gennaio 1986, n. 1 – B. U. R. L. n. 36 del 30 dicembre 1995 ), con la quale, attraverso l'articolo n.6 sostituiva l'art.3 della L. R. n.1/86:

Art. 3 - Documentazione del Piano.

- 1) I comuni redigono gli strumenti urbanistici sulla base di una accurata analisi del territorio dalla quale risultino le aree e gli immobili di proprietà comunale e demaniale, degli enti pubblici e quelli di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.
- 2) Per l'elaborazione dell'analisi territoriale i comuni debbono avvalersi dell'opera dei periti demaniali nominati dalla Giunta regionale ed iscritti all'albo regionale costituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8.
- 3) I comuni approvano l'analisi del territorio di cui al comma 1 in sede di adozione dello strumento urbanistico, la cui documentazione è integrata da apposita attestazione comunale sulla eventuale esistenza di gravami di usi civici:

Infine, il Dirigente pro-tempore del Settore 65 dell'Assessorato "Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale" della Regione Lazio, in data 18 novembre 1999, prot. n. 8499, emanava una lettera circolare avente per oggetto: "Conferenze del Servizi - Rilascio N. O. in materia di Usi Civici con cui venivano chiarite le procedure in tale materia: "La normativa vigente in materia di vincolistica ambientale prevede, per l'approvazione di progetti riguardanti opere che impegnino anche temporaneamente il soprassuolo, il rilascio di nulla osta da parte dell'Assessorato allo Sviluppo del sistema Agricolo e Mondo rurale, Ufficio Usi Civici. Tale parere è necessario sia per le opere già contemplate dallo Strumento Urbanistico vigente che per quelle che si configurano in variante allo Strumento stesso. A tale proposito si rammenta che al fini dell'esame da parte

dell'Ufficio scrivente, ogni singolo progetto dovrà essere corredato di un'attestazione del sindaco del Comune nella cui giurisdizione ricade l'intervento. L'attestazione in questione, oltre a certificare la natura giuridica dei terreni relativi all'intervento, dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi e il tipo di certificazione utilizzata all'uopo (es. verifica demaniale, certificazione generale, e semplice perizia o quant'altro).

È utile ricordare che tale procedimento, previsto dalla L., R. 59/95, si rende necessario in quanto la normativa vigente in materia di Usi Civici prevede che unicamente i periti demaniali iscritti all'Albo Regionale (di cui alla L. R. 8/86) possono rilasciare certificazioni sulla "*qualitas soli*".

Soltanto per i progetti non in variante allo Strumento Urbanistico, qualora l'Ente proponente non sia un Comune, l'attestazione di cui sopra potrà essere rilasciata dalla più alta carica presso tale Ente (es. Presidente della Provincia).

E' importante ricordare che l'art. 11<sup>4</sup> della L. R. del 6/7/1998 n. 24<sup>5</sup> " Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" ha stabilito quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h) del D. P. R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano: a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti; b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate; c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge; d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della L. n. 1766 del 1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.
3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 1766 del 1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme dei P. T. P. o del P. T. P. R. e/o della presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dai P. T. P. o dal P. T. P. R. e la relativa normativa.
4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purché sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi

---

4 << Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da use civico >>.

5 Pubblicata sul Supplemento Ordinario n.1 al B. U. R. L. n. 21 del 30 luglio 1998.

in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della L. n. 1766 del 1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale

4-bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d'uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25. Tale mutamento di destinazione non estingue l'uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono, comunque, sottoposti all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 1766 del 1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione 26/10/2018 **22** conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Infine la Regione Lazio in data 27 gennaio 2005 emanava la legge regionale n. 6 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) – B. U. R. L. n. 4 del 10 febbraio 2005 , supplemento ordinario n. 7, con la quale, attraverso l'articolo 3 sostituiva l'articolo 3 della legge regionale n. 1/ 86; “Al comma 2 dell'art.3 della L. R. 1/1986, coma modificato dall'articolo 6 della L. R. 59/1995, le parole da “fino a “ed” sono sostituite dalle seguenti: “si avvalgono del proprio ufficio tecnico o possono nominare tecnici ».

Tutto ciò premesso, la natura civica del terreno, sia esso di natura privata gravato e da liquidare, o di natura collettiva, può essere indicata a norma di Legge solo se è stato oggetto di decisioni definitive dell'autorità giudiziaria, quali il Commissariato agli usi civici, la Regione Lazio ed il Ministero Agricoltura e Foreste (sentenze, transazioni, quotizzazioni, piani di massima ecc.) o da verifiche pubblicate e non opposte ai sensi degli artt. 30 e 31 del Regio Decreto 26 21928 n^ 332.

## Analisi del Territorio

La materia degli usi civici <sup>6</sup> è disciplinata dalla legge del 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento d'attuazione, quest'ultimo approvato con Regio Decreto del 26 febbraio 1928 n. 332.

La suddetta Legge in buona sostanza suddivide la materia in due ben distinte fattispecie:

a) “diritti civici” che si riferiscono a terreni di appartenenza privata, già soggetti agli usi civici della popolazione e oggetto di liquidazione, generalmente mediante divisione, cioè il distacco a favore della popolazione di una porzione del fondo gravato, ed eccezionalmente mediante attribuzione dell'intero fondo al proprietario ed imposizione, sul fondo medesimo a favore della popolazione di un canone annuo corrispondente al valore dei diritti civici;

b) “beni civici” terre di appartenenza collettiva (antiche proprietà collettive, pervenute ai comuni in compenso di liquidazioni di diritti su terre private o a seguito di scioglimento di promiscuità per transazioni o per acquisti ai sensi della Legge n. 1766/27 e di quelle precedenti) e non beni a destinazione pubblica (strade, edifici pubblici, parchi, giardini, ecc). Tali terre sono garantite dal vincolo dell'inalienabilità, dal vincolo dell' inusucapibilità e dal vincolo dell' imprescrittibilità.

Con la Legge 431/ 85 meglio conosciuta come “ Legge Galasso”, la quale ha rappresentato una svolta epocale nella disciplina della progettazione urbanistica, è stato imposto ai comuni di inquadrare nella pianificazione territoriale paesistica le terre civiche, considerandole meritevoli di massima tutela (art. 1 comma 1 lettera h “le aree assegnate alle università Agrarie e le zone gravate da usi civici” . Tale legislazione ha riportato prepotentemente d'attualità la materia degli usi civici , sino a farla divenire un argomento certamente non secondario all'interno della complessa disciplina urbanistica e tutela ambientale.

La giurisprudenza in materia “usi civici” prevede che i diritti possono essere accertati con ogni tipo di prova. L'esistenza dei diritti civici, come d'altronde anche la prova contraria, deve essere necessariamente dimostrata.

Generalmente è possibile risalire alla natura dei terreni dalla verifica degli Statuti, dagli Antichi Catasti dei Brevi Pontifici, Dagli antichi contratti ed anche dalla prova della feudalità del territorio interessato per il famoso principio “ubi feuda ibi demania” tale massima è valida per i feudi storicamente riconosciuti tali.

Occorre precisare che la presente Analisi Territoriale non è paragonabile alla cosiddetta “ Verifica Demaniale” ma è, invece, paragonabile ad un “sunto” dell'inventario dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionale emessi in materia di usi civici per il territorio comunale di cui trattasi, nonché la presa d'atto della natura giuridica delle terre che sono state oggetto di provvedimenti certi e definitivi adottati, dalle autorità competenti.

---

<sup>6</sup> Usi civici è espressione equivoca. Si comincia ad adoperarla qualche secolo fa nel tentativo di comprendere in un'unica denominazione diritti delle popolazioni, diversi per nome come per contenuto, aventi in comune l' utilizzazione di un fondo da parte della collettività di cittadini, ma ben presto si designò con essa sia il diritto della collettività (*universitas civum*) come il suo esercizio, e sia il diritto che l'esercizio da parte del singolo utente. In tali significati polisensivi parlo di usi civici il legislatore dell'eversione napoletana; con gli stessi significati l'espressione passò, quindi nella legislazione italiana. Il/la forse proprio perché nella molteplicità dei significati dire usi civici era divenuta formula di comodo, nella pratica se ne è ancor più dilatato il significato, giungendosi fino a comprendervi, con la giustificazione della regolamentazione nella medesima legge, istituti che a volte con gli usi civici non hanno alcun rapporto. >>. Guido Cervati, Rivista Trimestrale di diritto pubblico, pagina 88, anno 1967.

La fase operativa della presente ricerca si svolta verificando i provvedimenti dello Stato Italiano, ai sensi della normativa riferita alle provincie già appartenute al Governo Pontificio, nonché quelli adottati ai sensi della Legge n.1766/ 27, dal Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Roma, e dalla Regione Lazio successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.616/77.

La ricerca documentale per l'esatta individuazione delle terre eventualmente ancora soggette al regime giuridico degli usi civici, si è svolta verificando i provvedimenti che hanno riguardato le terre che rientrano nel territorio del Comune di Procono.

L'art. 1 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1986 , così come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2005, prescrive ai Comuni ed agli Enti interessati di conformare gli strumenti urbanistici alla salvaguardia delle zone di uso civico.

Preso atto di quanto sopra dichiarato, la ricerca documentale per l'esatta individuazione delle terre eventualmente ancora soggette al regime giuridico degli usi civici si è svolta con le seguenti modalità:

A) Provvedimenti emessi ai sensi della normativa vigente prima della emanazione della legge n. 1766/27

Sono stati verificati :

- Atti riguardanti la liquidazione delle servitù di pascolo su terre private, ai sensi della Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 <sup>7</sup>(legge che prevedeva la liquidazione delle sole servitù di pascolo, di vendere erbe e di fidare e non aveva carattere obbligatorio)
- L' "Elenco" delle servitù civiche di cui all'art. 12 della legge 24 giugno 1888 , n. 5489 ("Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare e di imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex provincie pontificie")<sup>8</sup>;

---

<sup>7</sup> Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascolo, di vendere erbe e fidare. La disposizione, di Pio IX del 1849, discipline l'abolizione del pascolo e fidare, lasciando inalterato il regime della semina e del legnatico. Le norme previste non avevano carattere coattivo, salvo che gli utilisti erano obbligati a concedere l'affrancazione della servitù nel caso in cui il proprietario avesse esercitato tale facoltà. Il compenso per l'affrancazione poteva essere in denaro o in natura, vale a dire con scorporo e attribuzione alla popolazione titolare di parte o dell'intero fondo gravato, sulla base della necessità della popolazione, tenuto conto delle terre pascolive disponibili e del carico di bestiame. Lo stesso principio è stato mantenuto nella legge del 1927, limitatamente ai territori già appartenuti allo Stato pontificio. La Notificazione emanata da Pio IX nel 1849 per l'affrancazione della servitù di pascolo rimase in vigore fino alla adozione da parte del Governo italiano della prima legge abolitiva approvata il 24 giugno 1888, successivamente modificata (le modifiche apportate al testo primitivo riguardarono i soggetti titolari del diritto d'affrancazione) e sanzionata definitivamente con il T. U. approvato con il R. D.3 agosto 1891, n. 510; leggi che mantennero il principio dello scorporo totale dei fondi d'affrancare, in caso di necessità, mediante imposizione di canone a favore del proprietario.

<sup>8</sup> Per l'applicazione di tali norme, la legge aveva disposto la istituzione di un tribunale speciale, la Giunta degli Arbitri, per ciascuno dei capoluoghi di circondario; per il Lazio: Roma, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Velletri e Frosinone. Le Giunte degli Arbitri erano incaricate della ricognizione ed identificazione dei terreni da affrancare dagli usi civici e della risoluzione di qualunque altra controversia insorta nella materia; operavano, sia a seguito delle istanze presentate dagli interessati, sia per impulso d'ufficio sulla base degli Elenchi delle Servitù compilati dai Prefetti e debitamente pubblicati all'Albo comunale, ai sensi dell'art. 12 della L. 5489/1888, contenenti, per ciascun Comune, i terreni gravati dai diritti civici, individuati catastalmente con l'indicazione dei proprietari, della superficie di ciascun mappale e della coltura agraria. Svolsero, le Giunte degli Arbitri, le loro funzioni istituzionali, seppure con differenti risultati dovuti essenzialmente alle difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti in relazione alle peculiarità del rispettivo ambito territoriale in cui si trovarono ad operare, fino al 1908. Se si eccettua la



- Gli atti compiuti dalla Giunta degli Arbitri<sup>9</sup>, organo giurisdizionale (tribunale speciale) costituito dal nuovo Stato Italiano in conformità dalla suddetta legge n. 5489 / 1888, per la ricognizione e l'identificazione dei fondi gravati da diritti civici, per la liquidazione di quelli accertati e per la risoluzione delle controversie in materia;
- L'esistenza di eventuali decreti ministeriali;
- Le sentenze emesse dalle Corti di Appello e della Corte di Cassazione in seguito alla presentazione dei reclami circa le decisioni delle Giunte degli Arbitri.

B) Provvedimenti emessi ai sensi della normativa vigente dopo l'eliminazione della legge n. 1766/27

Sono stati verificati :

- Il Registro Generale delle denunce di esistenza di diritti civici ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto Legge n. 751/24 e dell'art. 3 della Legge n. 1766/27<sup>10</sup> nel Registro Generale delle denunce degli usi civici, elenco speciale, custodito presso il Commissariato Usi Civici di Roma e il sul Registro costituito dal Commissario ai sensi dell'articolo 5 del R.D. n. 332/28<sup>11</sup>,

---

relazione presentata al Parlamento dal Ministro Luigi Rava nel 1906, peraltro sintetica e largamente incompleta in quanto basata sulle notizie pervenute, non è mai stata compilata fino ad oggi una puntuale ricognizione dei provvedimenti emanati dalle Giunte degli Arbitri. Con la legge n. 76/1908 vennero sospese le funzioni già attribuite alle Giunte riservando loro i giudizi di << *cognizione sulla esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici* >>, nonché la presa d'atto di conciliazioni intervenute tra le parti ed, inoltre, vennero trasferite alle Giunte i giudizi sui possessi pendenti avanti ai Pretori. Questa ultima disposizione rispecchia la situazione esistente nelle campagne laziali ove le lotte contadine sfociavano spesso nella invasione delle terre. Infatti, l'articolo 4 della legge stabiliva che << *nei casi però di attentati al possesso commessi con violenza o clandestinità prima di ogni altro provvedimento di natura arbitrariamente, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione* >>.

9 Le disposizioni emanate con tale legge, e sue successive modifiche ed integrazioni, prevedevano l'affrancazione obbligatoria di tutte le servitù riconosciute ed esercitate dalle popolazioni sulle terre di proprietà privata, mediante un compenso che poteva configurarsi in denaro, attraverso cioè l'imposizione di un canone da corrispondersi al Comune quale rappresentante degli utenti, ovvero in natura attraverso l'attribuzione al Comune stesso e, in applicazione della legge n. 397/1894 — "*Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio*" (G. U. n. 209 del 5 settembre 1894), alla Università agraria, per la popolazione di una porzione del terreno d'affrancare.

10 Articolo 3 legge n. 1766/27: *Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al Commissario istituito ai sensi dell'art. 27. Trascorso detto termine senza che sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovansi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici* >>.

11 La mancata presentazione della dichiarazione determina l'estinzione della rivendica dei diritti. La denuncia era considerata condizione essenziale per la rivendicazione dei diritti non più esercitati all'atto dell'entrata in vigore della legge; mentre, relativamente ai diritti in esercizio, il possesso degli stessi da parte della popolazione costituiva di per se il superamento della dichiarazione. Il Regolamento d'attuazione, approvato con il R. D. n. 332/28, all'articolo 3, con il fine di tutelare i diritti delle popolazioni contro l'eventuale inerzia dei loro rappresentanti, prevedeva la possibilità della dichiarazione d'ufficio, nel senso che, i Commissari, ove avessero ritenuto l'esistenza di diritti da far valere, potevano promuovere la nomina d'appositi Commissari prefettizi con il compito di produrre od integrare la dichiarazione, ovvero procedere senza indugi alla nomina di un istruttore per l'accertamento dei supposti diritti. Il decreto di nomina, pubblicato all'albo pretorio del Comune interessato prima della scadenza fissata dall'articolo 3 della legge, ha lo stesso valore della mancata dichiarazione. Le dichiarazioni ed decreti dovevano essere annotati in sunto, a cura della segreteria del Commissario, su un apposito registro (articolo 5 del Regolamento) chiuso dal Commissario stesso, alla fine del termine fissato dalla legge, dopo l'ultima annotazione registrata. L'adempimento non era prescritto per i diritti gravanti sulle terre collettive, tuttavia, l'articolo 2 del Regolamento prevedeva che le dichiarazioni facoltative da parte dei Comuni o degli Enti agrari contenenti anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione >>.

- Il repertorio delle sentenze e dei provvedimenti emessi, le verifiche demaniali, generali e parziali, ed i provvedimenti amministrativi, nonché le consulenze tecniche d'ufficio inerenti sia le cause definite e sia quelle ancora pendenti presso l'archivio del Commissariato Usi Civici di Roma;
- L'esistenza di sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione speciali usi civici, dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale Amministrativo Regionale;
- L'esistenza di provvedimenti di autorizzazione alla alienazione, al mutamento di destinazione d'uso, alla permuta di terre di demanio collettivo e all'acquisto di terreni, emessi dal Ministero Agricoltura e Foreste fino all'entrata in vigore dell'art. 66 del D. P.R. n. 616/77 che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le Competenze amministrative in materia di usi civici.
- L'Archivio della Regione Lazio - Ufficio Diritti Collettivi ed Usi Civici, il quale con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 616/ 77 è divenuto responsabile delle funzioni amministrative prima svolte dal Commissario.

## Conclusioni

**Per il terreno individuato nel comune di Proceno (VT) in località Valle – Doganella identificato in Catasto NCT del Comune di Proceno con le p.lle 7, 29, 55, 56, 57, 58 del Fg. 2; p.lle 2, 5, 8, 10, 14, 16, 25, 27, 28, 29 del Fg. 5; p.lle 1, 3, 12, 42, 43 del Fg. 8; p.lla 1 del Fg. 9, alla luce degli atti demaniali rinvenuti e dei documenti sino ad oggi compiuti, con lo scopo di individuare la natura giuridica delle terre che sono state oggetto di provvedimenti certi e definitivi adottati, a norma di legge, dalle Autorità competenti, attraverso la ricognizione dei provvedimenti stessi, presso le fonti in cui sono conservati, la sottoscritta è in grado di concludere che NON ESISTE ALLO STATO ATTUALE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA FARLO RITENERE O DI NATURA PRIVATA GRAVATO DA USI CIVICI O APPARTENENTE DA ALCUN TIPO DI DEMANIO COLLETTIVO, TRATTASI DI TERRENO DI PROPRIETA' PRIVATA ESENTE DA DIRITTI CIVICI.**

Si rilascia il presente documento tecnico in evasione dell'incarico ricevuto e per gli usi consentiti per Legge.

Roma 24/05/2021

In Fede

Arch. Marta Spigarelli Perito demaniale



allegati:

Allegato A Fogli catastali 2, 5, 8 e 9 del Comune di Proceno (VT)

Allegato B Mappa della Tenuta della Valle Sez. III^ del Comune di Proceno.


## **ALLEGATO A**



N=97000

E=-57200





N=966000

E=-56800



## **ALLEGATO B**



*Stato Ecclesiastico*  
*Provincia del Patrimonio Delega di Viterbo*

*Governo di Cliquapendente*

*Mappa ridotta del Vescovo della*

**VALLE**

*sezione III della Com di Grosena*



*1790*

*Scala di piazze di misura 1000000 di piazze di Roma*  
*Scala di piazze di misura 1000000 di piazze di Roma*